|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 17** **Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.** | **art. 22** **Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.** |
| **Art. 18** **Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.** | **art. 23** **Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge** |
| **Art. 19** **Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.** **La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento** | **art. 24** **Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.** **La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.     Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.     La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.** |
| **Art. 20** **Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.** **Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.** | **art. 25** **Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.** **Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.     Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.** |
| **Art. 21** **La responsabilità penale è personale.** **L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.** **Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.** **Non è ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra** | **art. 27** **La responsabilità penale è personale.** **L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.** **Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.** **Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.** |
| **Art. 22** **I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.     La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.** | **art. 28** **I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.** |